INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE, PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

Art. 5

Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le aree industriali nonche' gli impianti e le opere infrastrutturali realizzati nelle aree industriali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Per il completamento degli insediamenti produttivi e per la gestione delle aree industriali le regioni si avvarranno dei consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, valutato in 10 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1996, non più in vigore dal 11 agosto 1997 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali
Estremi	Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-per-le-aree-depresse-e-protette-per-manifestazioni-548-1996/art-5-trasferimento-di-opere-infrastrutturali-ed-impianti-alle-regioni/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it